



Num. Progr. 25
del 29/12/2015

COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 25

Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 29/12/2015 ore 20:00.

L'anno duemilaquindici il ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 29/12/2015 alle ore 20:00 il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	SINDACO	Presente
2. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
3. BASCHIERI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
4. CABRI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
5. TOMEI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
6. CABRI ARMANDO	CONSIGLIERE	Presente
7. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale *MIGLIORI Dr.ssa Manuela*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori MAGNANI SIMONA, TOMEI SIMONE, CABRI FABIO.

Verbale n. 25 del 29/12/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Presenti all'appello nominale n° 7
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 7

Il Sindaco introduce l'argomento quindi invita il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ad illustrare il presente punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'art. 20 disciplina le sospensioni e le dilazioni del versamento delle imposte comunali;

Ritenuto opportuno sostituire l'attuale metodologia di definizione delle dilazioni di pagamento con un sistema maggiormente oggettivo con l'individuazione del numero massimo di rate concedibili sulla base di scaglioni di importo;

Preso atto del seguente nuovo testo dell'art. 20:

1. Il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;*
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;*
- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;*
- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;*
- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;*
- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;*
- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;*
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.*

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il funzionario responsabile potrà richiedere documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi come da presente regolamento.

3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

6. Su richiesta del debitore il funzionario responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Preso atto che nell'ottica di favorire la semplificazione della riscossione dei tributi comunali si ritiene opportuno sostituire l'art. 19 c. 2 prevedendo la possibilità di effettuare compensazioni tra tributi comunali diversi:

Art. 19 c. 2.

In ogni caso, l'obbligazione tributaria s'intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione anche a tributi comunali diversi e anche se riferiti a diversi anni d'imposta; ciò a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia formalmente riconosciuto dal Comune.

Ritenuto di estendere a tutti i tributi comunali le modalità con cui può essere effettuata la riscossione coattiva dell'IMU con l'introduzione di un nuovo articolo:

Art. 19 bis Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97; in alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune, o altre forme associative di cui faccia parte, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*
- 2. L'attività di controllo ed accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.*

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e Cabri Armando), su n. 7 componenti presenti e n. 5 votanti;

(Come previsto dall'art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri

vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale)

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali con le seguenti modalità:

- sostituzione dell'art. 20 con il seguente:

1. Il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;*
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;*
- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;*
- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;*
- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;*
- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;*
- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;*
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.*

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il funzionario responsabile potrà richiedere documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi come da presente regolamento.

3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

6. Su richiesta del debitore il funzionario responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

- sostituzione dell'art 19 c. 2 con il seguente:

In ogni caso, l'obbligazione tributaria s'intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione anche a tributi comunali diversi e anche se riferiti a diversi anni d'imposta; ciò a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia formalmente riconosciuto dal Comune.

- introduzione dell'art. 19 bis

Art. 19 bis Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97; in

alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune, o altre forme associative di cui faccia parte, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. L'attività di controllo ed accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. di prendere atto che il predetto regolamento modificato entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

II CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e Cabri Armando), su n. 7 componenti presenti e n. 5 votanti

DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Prima della chiusura della seduta, ai fini della comunicazione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, il Consiglio Comunale viene informato che il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018 sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente a decorrere dal 31/12/2015.

COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 25 del 29/12/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: TOMEI Gian Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. (Art.124 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000).

Polignano, addì **02/01/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Polinago, addì **02/01/2016**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI**
Ranieri Maria Pia Giordana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- () è divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N°267/2000);
- (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N°267/2000)

Polinago, addì **02/01/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MIGLIORI Dr.ssa Manuela

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Polinago, addì **02/01/2016**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI**
Ranieri Maria Pia Giordana